

Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

APPROVAZIONE	TARIFFE	TASSA	RIFIUTI	(TARI)	ANNO
2023					

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero presso la sala delle adunanza consiliari in Via Roma n. 34, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, ed in seduta pubblica, in videoconferenza ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in videoconferenza", approvato con atto C.C. 09/2022, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIOVANOLA PAOLO - Sindaco 2. DEMARTINI IVAN - Consigliere 3. GNUVA LUCA - Consigliere 4. COTTINI FLAVIA - Consigliere 5. FERRARIS PIETRO - Consigliere 6. FORTIS ANDREA - Consigliere 7. ZATTA ANNA MARIA - Consigliere 8. IELMOLI SARA - Consigliere 9. MONTANARI WALTER - Consigliere	Presente Sî Sî Sî Sî Giust. Sî Giust. Sî
10. PODICO FULVIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Signor **Dr. Giuseppe Testa** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione n.57/2020/R/RIF del 03 marzo 2020, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente":
- la determina n.2/2020-DRIF del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n.158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione n.238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la deliberazione n.362/2020/R/RIF del 6 ottobre 2020, recante "Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono";

- la deliberazione n.138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, recante "Avvio di procedimento

per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR2);

- la determina n.01/DRIF/2021 del 31 marzo 2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF";
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n.459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la determina n.2/2021/R/RIF del 04 novembre 2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti
 costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione
 all'Autorità, che ha altresì chiariti gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
 integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo
 regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n.68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022 ad oggetto: "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)".

Dato atto che con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ARERA ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) per gli anni 2018-2021, al fine di uniformare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale mentre, con la successiva deliberazione n.363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021, ha approvato il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Atteso che per tale secondo periodo regolatorio, ARERA per il tramite dei provvedimenti applicativi ha espresso necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021/R/RIF, come modificato dalla successiva deliberazione n.459/2021/R/RIF ed approvato con la determina n.2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata determina n.2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n.363/2021/R/RIF per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge 147/2013 e smi, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegate;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal DPR 158/1999;

 i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 nonché quelle del 2023 nell'anno di competenza, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che la delibera ARERA n.363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del piano prevede, all'articolo 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito da ARERA, nell'Allegato A alla citata delibera n.363/2021/R/RIF, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO istituito ai sensi della L.R. n.1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

Richiamata altresì' la deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Visto in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio che deve essere in ogni caso garantito";

Atteso che le Amministrazioni comunali assolvono agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al TQRIF sopra richiamato con riferimento allo schema regolatorio prescelto a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Considerato che l'Ente territorialmente competente deve individuare il posizionamento nella matrice di uno dei quattro schemi regolatori previsti, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato;

ed in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nelle schema regolatorio di riferimento;

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente CQ del Piano Finanziario 2022/2025 come previsto dalla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n. 10, tenuto conto del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio con il gestore ConSerVCO SpA e della ricognizione condotta nelle gestioni di competenza di ogni singola Amministrazione Comunale consorziata, ha ritenuto di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" fatta salva ogni prestazione migliorativa già vigente rispetto al livello individuato;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente, in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n.10 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anno 2022- 2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di Craveggia:

Atteso che il processo di validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n.363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori.

Tenuto conto:

che l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" della delibera ARERA 363/2021/R/RIF, stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale così come definita all'art. 4 del MTR2 (allegato 1 alla stessa delibera), che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

- che il comma 4.6 del sopracitato art. 4 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di

verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

 i commi 4.6 e 4.7 dell'art. 4 del MTR-2 allegato A alla delibera 363/2021/R/RIF stabiliscono che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;

Vista e richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 giugno 2022, "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANNO 2022";

Rilevato che il Piano Economico Finanziario 2022/2025 del Comune di Craveggia come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	2022	2023	2024	2025
TOTALE MTR	284.465	288.277	288.399	292.784
LIMITE DI CRESCITA	284.465	288.988	293.318	292.984
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	284.465	288.727	288.399	292.784

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	162.714	164.850	161.941	161.243
Tariffa Fissa	121.751	123.877	126.458	131.541
TOTALE PEF	284.465	288.727	288.399	292.784

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto anno 2020 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi (COI) se previsti, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale e/o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo rifiuti e dei costi CQ per l'adeguamento al TQRIF previsto dalla delibera ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022; Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente territorialmente competente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/08/2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 29 dicembre 2022;

Preso atto che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n°147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che:

- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 "Milleproroghe" convertito con Legge 25/2022 ha disposto che a partire dall'anno 2022 i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 1, comma 775, Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), ha differito dal 31 dicembre 2022 al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con il Decreto 19 aprile 2023 il Ministero dell'Interno ha differito al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

Visto che con atto n. 22 del 29 dicembre 2022, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025;

Ritenuto per quanto sopra esposto di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF a cura di quest'ultimo;

Ricordato che ai sensi dell'art.8 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con successivo provvedimento;

Ritenuto altresì di prendere atto che l'Ente territorialmente competente ha ritenuto di individuare per il Comune di Craveggia come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" in attuazione a quanto disposto con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 che produrrà effetti con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2023;

Evidenziato che occorre procedere all'approvazione delle tariffe, tenuto conto che ai fini della determinazione delle stesse è stato applicato il metodo normalizzati di cui al D.P.R. 158/1999; Vista l'articolazione tariffaria per l'anno 2023, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

Ravvisata la necessità, per le motivazioni di cui sopra e al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, di stabilire le scadenze di versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2023, come segue:

 1^ RATA:
 ENTRO IL 30/09/2023

 2^ RATA:
 ENTRO IL 30/11/2023

 UNICA SOLUZIONE:
 ENTRO IL 30/09/2023

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla presente proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 (OTTO), contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e i relativi allegati depositai agli atti d'ufficio, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente Consorzio Rifiuti VCO con la delibera di Assemblea Consortile n.10 del 17 maggio 2022, le cui risultanze sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
TOTALE MTR	284.465	288.277	288.399	292.784
LIMITE DI CRESCITA	284.465	288.988	293.318	292.984
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	284.465	288.727	288.399	292.784

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	162.714	164.850	161.941	161.243
Tariffa Fissa	121.751	123.877	126.458	131.541
TOTALE PEF	284.465	288.727	288.399	292.784

3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con successivo provvedimento;

- 4) Di prendere atto che l'Ente territorialmente competente, identificato nel Consorzio Rifiuti VCO, con delibera di Assemblea Consortile n. 9 del 17 maggio 2022 ha ritenuto di individuare per il Comune di Craveggia come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" in attuazione a quanto disposto con deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;
- 5) Di approvare per l'anno 2023 le tariffe Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche come risulta nel prospetto che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
- 6) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.LGS. n. 504/1992 e s.m.i.;
- 7) Di stabilire, altresì, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, che la riscossione della TARI 2023 dovrà essere effettuata in due rate come di seguito indicato:

1^ RATA: ENTRO IL 30/09/2023 2^ RATA: ENTRO IL 30/11/2023 UNICA SOLUZIONE: ENTRO IL 30/09/2023

8) Di trasmettere esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, entro il 28 ottobre c.a. ai sensi di quanto dispone l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019.

Inoltre, visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del termine di approvazione previsto al 31.05.2022;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to : GIOVANOLA PAOLO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dr. Giuseppe Testa

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	II Responsabile	Firma
Serv.Finanziario	Favorevole	F.to: Giovanola	
Parere di Regolarità		Paolo	
Contabile			
Responsabile del	Favorevole	F.to: Giovanola	
Servizio - Parere di		Paolo	
Regolarità Tecnica			

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il giorno 26/06/2023 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2023 11/07/2023 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Craveggia, lì 26/06/2023

Il Segretario Comunale F.toDr. Giuseppe Testa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

	Il Segretario Comunale F.to: Dr. Giuseppe Testa
E' copia conforme all'originale, in carta semplice	, per uso amministrativo.
Lì,	Il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Testa